

DELIBERAZIONE 16 OTTOBRE 2018

505/2018/E/EEL

**DECISIONE DEL RECLAMO PRESENTATO DALLA AZIENDA AGRICOLA BUSTO PASQUALE
NEI CONFRONTI DI E-DISTRIBUZIONE S.P.A., RELATIVO ALLA PRATICA DI CONNESSIONE
34134**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1037^a riunione del 16 ottobre 2018

VISTI:

- la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009;
- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 e in particolare l'art. 14, comma 2, lett. f-ter);
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e, segnatamente, l'articolo 44, commi 1, 2 e 3;
- il decreto interministeriale del 28 luglio 2005 (di seguito: DM 28 luglio 2015);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità), 11 aprile 2007, 89/07 e, in particolare, l'Allegato A, recante le "Condizioni tecnico economiche per la connessione di impianti di produzione di energia elettrica alle reti elettriche con obbligo di connessione di terzi a tensione nominale minore o uguale ad 1 kV" (di seguito: deliberazione 89/07);
- la deliberazione dell'Autorità 23 luglio 2008, ARG/elt 99/08 e, in particolare, l'Allegato A, recante il "Testo Integrato delle Connessioni Attive" (di seguito: TICA);
- la deliberazione dell'Autorità 30 luglio 2009, ARG/elt 107/09 e, in particolare, l'Allegato A, recante il "Testo Integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas in ordine alla regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di dispacciamento (*settlement*)" (di seguito: TIS);

- la deliberazione dell’Autorità 18 maggio 2012, 188/2012/E/com e, in particolare, l’Allegato A, recante la “Disciplina per la trattazione dei reclami presentati da operatori contro un gestore di un sistema di trasmissione, di trasporto, di stoccaggio, di un sistema GNL o di distribuzione (articolo 44, comma 1 e 2, del D.Lgs. 93/11)” (di seguito: Disciplina o deliberazione 188/2012/E/com);
- la deliberazione dell’Autorità 12 giugno 2014, 270/2014/A;
- la deliberazione dell’Autorità 14 novembre 2016, 658/2016/A;
- la deliberazione dell’Autorità 2 febbraio 2018, 57/2018/A e in particolare gli Allegati A e B;
- la deliberazione dell’Autorità 2 febbraio 2018, 58/2018/A;
- la deliberazione dell’Autorità 8 febbraio 2018, 60/2018/A;
- la nota del 5 marzo 2018 (prot. Autorità 7693), con cui il Direttore della Direzione Advocacy Consumatori e Utenti ha delegato il Responsabile dell’Unità Arbitrati e Decisioni Controversie allo svolgimento della funzione di responsabile del procedimento ai sensi della deliberazione 188/2012/E/com.

FATTO:

1. Con reclamo presentato il 26 marzo 2018 (prot. Autorità 10560 del 26 marzo 2018), l’Azienda Agricola Busto Pasquale (di seguito: reclamante) ha contestato ad e-distribuzione S.p.a. (di seguito: gestore), il ritardo nelle attività di completamento della connessione di un impianto fotovoltaico, con potenza pari a 48,6 kW, sito nel Comune di Spinazzola (BT), avente codice di rintracciabilità 34134, con conseguente perdita del diritto a percepire gli incentivi previsti dal DM 28 luglio 2005;
2. in data 27 marzo 2018 (prot. 10785), l’Autorità ha comunicato alle parti l’avvio del procedimento di trattazione del reclamo;
3. in data 24 aprile 2018 (prot. Autorità 14339 del 2 maggio 2018), il gestore ha formulato le proprie argomentazioni in merito al reclamo;
4. in data 9 maggio 2018 (prot. 15055), l’Autorità ha chiesto al gestore alcune informazioni;
5. in data 22 maggio 2018 (prot. Autorità 16577 del 23 maggio 2018), il gestore ha risposto alla richiesta di informazioni dell’Autorità;
6. in data 25 maggio 2018 (prot. Autorità 16956 del 28 maggio 2018), il reclamante ha presentato la propria replica alla memoria del gestore;
7. in data 21 settembre 2018 la Direzione Accountability e Enforcement dell’Autorità, ha formulato il proprio parere tecnico, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, della Disciplina.

QUADRO NORMATIVO:

8. Ai fini della decisione del presente reclamo, rilevano le disposizioni dell'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 89/07, applicabile *ratione temporis* alla fattispecie in esame, che definiva, con riferimento alle richieste di connessione alla rete presentate fino al 31 dicembre 2008, le “*Condizioni tecnico economiche per la connessione di impianti di produzione di energia elettrica alle reti elettriche con obbligo di connessione di terzi a tensione nominale minore o uguale ad 1 kV*”. Rilevano, in particolare:
- a) l'articolo 1, comma 1, lettera q), che definisce il “tempo di realizzazione della connessione” come «*il tempo intercorrente tra la data di comunicazione di ultimazione dei lavori da realizzarsi a cura del soggetto responsabile della connessione e la data di completamento del lavoro richiesto per la realizzazione della connessione*»;
 - b) l'articolo 4, comma 8, lettera b), che fissa in 120 giorni lavorativi il tempo massimo di realizzazione della connessione in caso di “lavori complessi” (ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera l).

QUADRO FATTUALE:

9. A seguito di richiesta di connessione alla rete, presentata dal reclamante in data 8 ottobre 2008, il gestore trasmetteva, in data 15 ottobre 2008, un preventivo di connessione, identificato dal codice di rintracciabilità 34134.
10. In data 21 gennaio 2009, il reclamante accettava il suddetto preventivo, versando al gestore il corrispettivo per la connessione ivi indicato.
11. In data 27 marzo 2012, il reclamante consegnava a mano al gestore la comunicazione di fine lavori dell'impianto di produzione.
12. In data 16 maggio 2012, il gestore comunicava al reclamante la disponibilità all'attivazione dell'impianto di produzione, proponendo la scelta tra le date del 22 maggio 2012 e del 23 maggio 2012.
13. In data 18 maggio 2012, il reclamante indicava la data del 23 maggio 2012 per l'attivazione dell'impianto di produzione.
14. In data 24 maggio 2012, il gestore comunicava al reclamante di non aver trovato nessuno presso l'impianto alla data prevista per l'attivazione, invitandolo a contattare i propri uffici per concordare un altro appuntamento.
15. In data 6 maggio 2013, il reclamante trasmetteva al gestore una nuova dichiarazione di fine lavori dell'impianto di produzione.
16. In data 16 maggio 2013, il gestore effettuava l'attivazione dell'impianto di produzione.
17. In data 2 febbraio 2018 e in data 19 marzo 2018, il reclamante contestava al gestore il ritardo nelle attività di completamento della connessione del proprio impianto fotovoltaico, nonché il successivo distacco dalla rete del medesimo impianto avvenuto nel mese di marzo 2015.
18. In data 23 marzo 2018, il gestore respingeva ogni contestazione.

ARGOMENTAZIONI DEL RECLAMANTE:

19. Il reclamante afferma che i lavori relativi alla realizzazione del proprio impianto fotovoltaico furono conclusi in data 22 dicembre 2008, e che tale informazione fu trasmessa al gestore in allegato alla comunicazione del 21 gennaio 2009 (pag. 4/4), con cui il medesimo reclamante accettò il preventivo di connessione.
20. Il reclamante, quindi, contesta al gestore la tardiva realizzazione delle opere di connessione, propedeutica all'entrata in esercizio dell'impianto fotovoltaico, avvenuta solo in data 16 maggio 2013. Per detto ritardo, il reclamante ritiene il gestore responsabile del mancato riconoscimento degli incentivi previsti dal DM 28 luglio 2005 (c.d. 1° Conto Energia).
21. Il reclamante contesta, inoltre, il distacco della connessione operato dal gestore nel mese di marzo 2015, nonché la correttezza di alcune misure trasmesse dal gestore al Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.a., rilevando che, sulla base di tali misure, *«l'impianto fotovoltaico costantemente per ogni ora del giorno per 24 ore, anche di notte, produceva una quantità oraria costante di energia elettrica»*.

ARGOMENTAZIONI DEL GESTORE:

22. Il gestore afferma che la comunicazione di fine dei lavori di realizzazione dell'impianto di produzione pervenne in data 27 marzo 2012 (e non in data 21 gennaio 2009, come affermato dal reclamante). Al riguardo, il gestore precisa che il documento prodotto dal reclamante come allegato 5 al reclamo, non corrisponde al documento ricevuto, dal medesimo gestore, in data 21 gennaio 2009: infatti, *«il documento ricevuto identificato con protocollo Enel-DIS-21/01/2009-0031928 (allegato 2) e consistente in quattro pagine, riporta nell'indicazione dei documenti allegati all'accettazione del preventivo (terza pagina) esclusivamente la “copia del bonifico effettuato” a suo tempo senza la certificazione attestante la fine opera dei lavori, dicitura peraltro depennata proprio dalla reclamante»*.
23. Il gestore rileva, poi, che il completamento dell'impianto di rete è avvenuto *«nel rispetto delle tempistiche stabilite dalla regolazione e dichiarate nel preventivo (cioè, trattandosi di lavori complessi, una tempistica pari a 120 giorni dalla comunicazione della fine opere del cliente)»*. Il gestore era, quindi, disponibile a procedere all'attivazione dell'impianto di produzione sin dal 16 maggio 2012, e ritiene, pertanto, di non essere responsabile di alcun ritardo.
24. Secondo il gestore, *«l'infondatezza della tesi avversa parrebbe confermata anche dalla banale comparazione di alcuni rilievi fotografici in nostro possesso (allegato 3), acquisiti mediante estrazione dai siti internet liberamente fruibili, laddove risulta l'assenza dell'impianto di produzione anche alla data del 05.10.2010, talché parrebbe complicato ipotizzare l'avvenuta conclusione dei lavori relativi al suddetto impianto persino due anni prima della predetta data»*.
25. Infine, il gestore ha prodotto copia di una relazione tecnica redatta, nel gennaio 2012, dalla società Te.Co. S.r.l., dalla quale risulta che: *“L'impianto, la cui installazione e successiva entrata in esercizio è prevista per l'anno 2012 p.v., è sito*

nel Comune di Spinazzola, provincia di BAT, alla C.da Gadone Turcitano”; inoltre nella stessa relazione è contenuta una fotografia aerea dalla quale si riscontra la mancanza dell'impianto di produzione.

26. In merito alla contestazione relativa al distacco della connessione, il gestore afferma di aver agito *«in esecuzione di un ordine pervenuto dal venditore di energia che intratteneva rapporti contrattuali con la reclamante. Più precisamente in data 02.03.2015 è pervenuto dalla società Enel Servizio Elettrico (denominata ora SEN) l'ordine di distacco del POD identificato con codice IT001E89731194 e relativo alla fornitura dei servizi ausiliari dell'impianto di produzione»*. Pertanto, il gestore respinge ogni addebito di responsabilità attribuitogli dal reclamante, *«atteso che nel rispetto delle disposizioni del regolatore in presenza di una richiesta di distacco da parte del venditore il gestore di rete non può che procedere a dare esecuzione, non avendo né la competenza né tantomeno il titolo ad entrare nel merito delle vertenze tra venditore e cliente»*.
27. Con riferimento, poi, alle misure trasmesse al GSE S.p.a., il gestore dichiara di avere sempre agito correttamente, precisando che *«ai sensi dell'Art. 4.1 dell'Allegato A della deliberazione 107/09 (TIS) e s.m.i. tutti i punti di immissione e prelievo in bassa tensione dotati di misuratore elettronico con potenza disponibile non superiore a 55 kW sono trattati per fasce. Ai sensi del successivo Art. 10.1 l'energia elettrica immessa in ciascuna ora in ciascun punto di immissione trattato per fasce è pari al rapporto fra l'energia immessa nel medesimo punto nella fascia oraria e nel mese cui l'ora considerata appartiene e il numero di ore della medesima fascia. Ricordiamo che la fascia oraria F3 corrisponde sia a periodi notturni dei giorni lavorativi che a periodi diurni dei giorni festivi, questo spiega la presenza di energia immessa dall'impianto fotovoltaico nelle ore serali»*.

VALUTAZIONE DEL RECLAMO:

28. In via preliminare, con riferimento al presunto ritardo, che il reclamante attribuisce al gestore, nella realizzazione delle opere per la connessione alla rete del proprio impianto fotovoltaico, che, come affermato dal reclamante, sarebbe stato completato il 22 dicembre 2008, si rileva che, nel corso dell'istruttoria, sono state acquisite alcune evidenze documentali che attestano, al contrario, che l'impianto fotovoltaico del reclamante non fosse stato ancora realizzato alla suddetta data.
29. Il principale elemento probatorio è rappresentato dal *“Progetto esecutivo per realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica da 48,72 kWp”*, redatto dalla Te.Co. S.r.l. nel mese di gennaio 2012, il cui committente è il reclamante stesso. In tale documento si dichiara che: *“L'impianto, la cui installazione e successiva entrata in esercizio è prevista per l'anno 2012 p.v., è sito nel Comune di Spinazzola, provincia di BAT, alla C.da Gadone Turcitano”* e si allega la foto aerea del sito di ubicazione dell'impianto da cui si riscontra l'assenza dell'impianto.
30. Ebbene, tale circostanza risulta, altresì, confermata:

- a) dalla dichiarazione di fine lavori dell'impianto di produzione consegnata *brevi manu* dal reclamante al gestore in data 27 marzo 2012;
- b) dai rilievi fotografici prodotti dal gestore, i quali confermano l'assenza dell'impianto di produzione alla data del 5 ottobre 2010.
31. Peraltro, ad ulteriore supporto del sopra delineato quadro fattuale, si osserva come, sulla base della documentazione acquisita, non risulta che il reclamante abbia inviato al gestore alcuna comunicazione nel periodo compreso tra gennaio 2009 e marzo 2012. In altri termini, se il reclamante avesse effettivamente terminato la realizzazione del proprio impianto fotovoltaico nel mese di dicembre 2008, risulterebbe inspiegabile la mancanza di solleciti per la realizzazione della connessione nei confronti del gestore, nei successivi tre anni, soprattutto in considerazione dell'urgenza di procedere all'entrata in esercizio dell'impianto per accedere agli incentivi pubblici.
32. Quanto poi al modulo di comunicazione di fine lavori dell'impianto fotovoltaico, prodotto dal reclamante (allegato 5 al reclamo), si osserva, che, non può assumere rilevanza ai fini della presente decisione, poiché la sua presenza, all'interno della comunicazione del 21 gennaio 2009, viene contestata dal gestore che dichiara di non averlo ricevuto a tale data (cfr. precedente punto 22).
33. Pertanto, assumendo la data della comunicazione di ultimazione dei lavori, inviata dal reclamante il 27 marzo 2012, come *dies a quo* per il calcolo del "tempo di realizzazione della connessione", ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q) dell'Allegato A alla deliberazione 89/07, non si riscontra alcun ritardo a carico del gestore, il quale ha, correttamente, comunicato al reclamante la disponibilità all'attivazione dell'impianto il 16 maggio 2012, e quindi, entro il termine di 120 giorni lavorativi previsto dell'articolo 4, comma 8, lettera b), dell'Allegato A alla deliberazione 89/07.
34. Inoltre, il successivo ritardo di un anno (dal 16 maggio 2012 al 16 maggio 2013, data di entrata in esercizio dell'impianto di produzione) è da attribuire esclusivamente alla responsabilità del reclamante, il quale risulta che, solo in data 6 maggio 2013, ha dato riscontro alla nota del 24 maggio 2012, con cui il gestore gli comunicava di non aver trovato nessuno presso l'impianto, alla data prevista per l'attivazione, e lo invitava a contattare i propri uffici per concordare un altro appuntamento.
35. Per quanto concerne, poi, la contestazione relativa al distacco della connessione, il gestore ha comprovato, con gli allegati alla propria nota del 22 maggio 2018, di aver eseguito una richiesta pervenuta da Servizio Elettrico Nazionale S.p.a., impresa di vendita associata al codice POD dell'impianto del reclamante. Pertanto, non risulta possibile attribuire al gestore la responsabilità del sopracitato distacco.
36. Infine, con riferimento alle presunte anomalie dei dati di misura rilevati dal gestore, si ritiene che le informazioni fornite dal gestore nel corso del procedimento di trattazione del reclamo (cfr. il precedente punto 27), siano sufficienti a giustificare la presenza di dati di misura costanti in ciascuna ora e presenti anche in ore serali e notturne e pertanto non si ravvisa alcuna violazione del TIS, da parte del gestore.

37. In conclusione, alla luce delle sopra esposte motivazioni, il reclamo non può trovare accoglimento

DELIBERA

1. di respingere, nei termini di cui in motivazione, il reclamo presentato dalla Azienda Agricola Busto Pasquale nei confronti di e-distribuzione S.p.a. in riferimento alla pratica di connessione 34134;
2. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it, fatte salve le previsioni di cui all'articolo 7, comma 4, della deliberazione 188/2012/E/com.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

16 ottobre 2018

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini